



## Copia degli atti del Commissario Straordinario

Delibera: **13**

Oggetto: Conferma aliquota TASI 2016. Categoria A/1 - A/8 - A/9.

del **29/04/2016**

Il Commissario Straordinario  
F.to Dott. Bruno Strati

Il Segretario Generale  
F.to D.ssa Massimina De Filippis

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del messo comunale, certifica che copia del presente verbale è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune dal 10 MAG. 2016

Minturno, li 10 MAG. 2016

Il Segretario Generale  
F.TO D.ssa Massimina De Filippis

E' copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Comunale, li 10 MAG. 2016



IL RESPONSABILE  
COMUNE DI MINTURNO  
UFFICIO COPIE  
L'Ufficiale Amministrativo  
*Giacomo Giunta*

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Con i poteri del Consiglio Comunale)

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 17102 in data 7 giugno 1990;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso parere:

- per quanto concerne la regolarità tecnica, il Responsabile del Servizio Rag. Antonio Rasile, favorevole,
- per quanto concerne la regolarità contabile, il Responsabile del Servizio Finanziario: Rag. Antonio Rasile, favorevole.

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Con i poteri del Consiglio Comunale previsti dall'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e ss.mm.ii.)

**VISTA** al delibera del Commissario Prefettizio con poteri di Giunta n.55 del 01/04/2016 con la quale si confermano le aliquote TASI 2016;

**PREMESSO** che l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147 e successive integrazioni e modificazioni, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214 e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

**VISTO** che la legge 28.12.2015, n.208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147:

a) al comma 639, le parole: “a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile” sono sostituite dalle seguenti: “a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9”;

b) il comma 669 è sostituito dal seguente:

“669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

**VISTO** che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9;

**RICHIAMATO** inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

**RICHIAMATO** l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

**VISTO** il decreto del Ministero dell'interno del 28.10.2015 pubblicato in G.U. n.254 del 31.10.2015 che ha prorogato il termine per la presentazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) al 31 dicembre e che conseguentemente al differimento del termine di presentazione del DUP il decreto ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016;

**RITENUTO** di dover confermare anche per l'anno 2016 la medesima aliquota TASI deliberata precedentemente nella misura seguente:

ALiquota 2,5 per mille: Abitazioni Principali e relative Pertinenze categorie catastali A/1,A/8 e A/9;

ALiquota 1,00 per mille: Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n.201 del 2011;

ALiquota “0” (zero) per mille: Altri immobili;

**VISTO** il comma 688 dell'art. 1 della Legge n.147/2013, come successivamente modificato, che detta le modalità ed i termini di versamento della TASI, fissando la prima rata al 16 giugno e la seconda rata (saldo) al 16 di dicembre;

**ACQUISITI** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

## DELIBERA

**Di confermare** per l'anno 2016 le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015 n. 208 (abitazioni principali e terreni agricoli) confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste precedentemente:

ALiquota 2,5 per mille: Abitazioni Principali e relative Pertinenze categorie catastali A/1,A/8 e A/9;

ALiquota 1,00 per mille: Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n.201 del 2011;

ALiquota “0” (zero) per mille: Altri immobili.

**Di trasmettere** la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TASI 2016, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;

**Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.